



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

CAPITOLATO D'ONERI ALLEGATO ALLA LETTERA DI INVITO PER LA PARTECIPAZIONE ALL' APPALTO SPECIFICO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA PER LE STRUTTURE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER I SERVIZI DI VIGILANZA



INDICE

1	PREMESSE	4
2	PIATTAFORMA TELEMATICA (SISTEMA)	4
2.1	MODALITÀ DI ARROTONDAMENTO DEL SISTEMA.....	5
2.2	GESTORE DEL SISTEMA.....	5
3	DOCUMENTAZIONE DELL'APPALTO SPECIFICO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
3.1	DOCUMENTI DELL'APPALTO SPECIFICO	6
3.2	CHIARIMENTI RELATIVI ALL'APPALTO SPECIFICO.....	7
3.3	COMUNICAZIONI.....	7
4	OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO.....	7
	PRESTAZIONI PROGRAMMATE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA.....	9
	PRESTAZIONI NON PROGRAMMATE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA	10
4.1	DURATA	11
4.2	REVISIONE DEI PREZZI	11
4.3	MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE.....	12
5	INVITO	12
6	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	12
7	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN RELAZIONE ALLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI AMMISSIONE OGGETTO DELL'APPALTO SPECIFICO.....	15
7.1	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	15
7.1.1	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	15
7.1.2	SELF CLEANING	15
7.1.3	ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	16
7.2	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE.....	18
7.2.1	REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	18
7.2.2	REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA	18
7.2.3	REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE	19
7.3	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	20
7.4	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	21
7.5	COMPROVA DEI REQUISITI	22
8	AVVALIMENTO.....	23
9	REGOLE PER L'INDICAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA O DELLE CONSORZIATE NON ESECUTRICI CHE PRESTANO I REQUISITI.....	25
10	SUBAPPALTO	26
11	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	26
12	GARANZIA PROVVISORIA.....	29
13	SOPRALLUOGO.....	32
14	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC.....	32
15	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI AS	33
15.1	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	34



16	SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI.....	37
17	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	38
17.1	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI PARTECIPAZIONE.....	39
17.2	DOCUMENTO UNICO DELLA PROCEDURA DI GARA (DGUE)	40
17.3	DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA	44
17.4	DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AVVALIMENTO.....	47
17.5	DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267 47	
17.6	ATTI RELATIVI A R.T.I., CONSORZI, AGGREGAZIONI	47
18	OFFERTA TECNICA.....	49
19	OFFERTA ECONOMICA.....	51
20	SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	52
21	AGGIUDICAZIONE	53
21.1	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	53
21.2	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	53
21.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	64
21.4	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	66
21.5	METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	67
22	SEGGIO DI GARA.....	67
23	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	68
24	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DELLA PROCEDURA.....	68
25	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	68
26	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	69
27	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	70
28	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	71
29	AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE.....	73
30	ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO.....	73
31	GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	74
32	POLIZZA ASSICURATIVA	74
33	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	75
34	CODICE DI COMPORTAMENTO	76
35	ACCESSO AGLI ATTI.....	76
36	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	76
37	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	76



1 PREMESSE

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.02.2025, questa Amministrazione ha deliberato l'affidamento triennale dei servizi di vigilanza armata per le strutture dell'Università degli Studi di Catania.

La presente procedura è interamente svolta tramite piattaforma telematica (di seguito, anche Sistema) accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it.

L'affidamento avverrà mediante Appalto Specifico (d'ora in poi anche AS), indetto nell'ambito dello SDA per i servizi di vigilanza, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 36/2023, così come modificato dal D. Lgs. n. 209/2024 (di seguito Codice), con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

La documentazione del Bando Istitutivo del SDA di cui sopra, forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato, anche se non materialmente allegata.

La durata del procedimento è prevista pari a 10 mesi dall'indizione della presente procedura.

Il luogo della consegna dei servizi è Catania, codice NUTS: ITG17, CIG: BA90E3F84C, CUI S02772010878202500008.

I locali dell'Università di Catania destinatari dei servizi sono quelli indicati nel capitolato tecnico posto a base di gara.

Il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Enrico Parrinello, email: enrico.parrinello@unict.it.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Marco Lentini, email: marco.lentini@unict.it.

2 PIATTAFORMA TELEMATICA (SISTEMA)

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto in maniera espressa, attraverso l'utilizzazione di una Piattaforma telematica (di seguito per brevità anche solo "Sistema").

Per il funzionamento del Sistema e la relativa disciplina si rinvia al par. 2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, che si intende qui richiamato integralmente.

Mediante il Sistema verranno gestite le seguenti fasi:

- a) l'invio della lettera d'invito;
- b) la presentazione delle offerte e l'analisi e valutazione delle stesse;
- c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Ai fini della presentazione dell'“Offerta” è indispensabile per gli operatori economici essere stati previamente ammessi dalla Consip S.p.A., prima dell'invio della lettera di invito, al Sistema dinamico della PA per i servizi di vigilanza ed invitati dalla Stazione appaltante a presentare offerta alla presente iniziativa, sulla base delle regole di seguito stabilite.

L'“Offerta” deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. L'ora e la data esatta di ricezione dell'“Offerta” sono stabilite in base al tempo del Sistema, come previsto dal paragrafo 2.1 e seguenti del Capitolato d'onori del Bando Istitutivo.

Oltre a quanto previsto nel presente documento e nel CdO del Bando Istitutivo, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sul Sistema, nelle pagine internet relative alla presente procedura.

2.1 MODALITÀ DI ARROTONDAMENTO DEL SISTEMA

Si precisa che nei casi in cui si renda necessario l'arrotondamento delle cifre decimali calcolate dal Sistema, quest'ultimo procederà secondo le seguenti modalità:

- arrotondamento per difetto nei casi in cui l'ultima cifra decimale sia compresa tra 0 e 4;
- arrotondamento per eccesso nei casi in cui l'ultima cifra decimale sia compresa tra 5 e 9.

2.2 GESTORE DEL SISTEMA

Consip S.p.A., in qualità di gestore del Sistema su cui si svolge la procedura, si avvale del supporto operativo dell'Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. L'amministratore del Sistema garantisce inoltre la sicurezza logica e applicativa del Sistema nonché l'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).

Anche la Stazione appaltante della presente procedura potrà avvalersi del supporto tecnico del predetto Amministratore di Sistema.



Per quanto attiene la disciplina delle responsabilità, le regole tecniche di utilizzo, di mancato utilizzo o di mancato funzionamento del Sistema si rinvia a quanto previsto al paragrafo 2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo.

3 DOCUMENTAZIONE DELL'APPALTO SPECIFICO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DELL'APPALTO SPECIFICO

La documentazione dell'AS comprende:

- Lettera di invito generata dal sistema;
- Capitolato d'Oneri e relativi allegati:
 - a) Allegato 1 - Dichiarazione aggiuntiva;
 - b) Allegato 2 - Dichiarazione di avvalimento del concorrente e dell'impresa ausiliaria;
- "Request.xml" del Documento di gara unico europeo (DGUE); la "Request.xml" del Documento di gara unico europeo rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione al presente AS, devono compilare la loro "Response.xml" del Documento di gara unico europeo;
- Capitolato tecnico dell'Appalto Specifico e relativi allegati;
- Documentazione del Bando Istitutivo pubblicata sul sito www.consip.it e www.acquistinretepa.it;
- Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it>Chi siamo>Come funziona al seguente link:https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_come_Funziona_RegoleSistema.html che formano parte integrante e sostanziale del presente capitolato, anche se non materialmente allegate;
- DUVRI;
- Elenco del personale attualmente impegnato;
- Patto di integrità;
- Schema di contratto.

La documentazione ufficiale della presente procedura è in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it nell'area riservata ai soli operatori economici invitati.

Nell'area riservata agli invitati presente sul sito Internet www.acquistinretepa.it è disponibile anche la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico prevale la versione firmata digitalmente.

Eventuali rettifiche alla documentazione saranno rese disponibili secondo le modalità di legge sul sito sopra richiamato.



Tutta la documentazione relativa alla presente procedura è altresì disponibile alla pagina istituzionale della SA raggiungibile al seguente link: <https://www.unict.it/bandi-di-gara-e-contratti/consip>

3.2 CHIARIMENTI RELATIVI ALL'APPALTO SPECIFICO

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno sette giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema relativa all'Appalto Specifico riservata alle richieste di chiarimenti. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nell'area del Sistema "Documentazione di gara". Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema e, per quanto non previsto dallo stesso, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell'area "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett.) b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4 OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO

La presente procedura riguarda l'affidamento triennale dei servizi di vigilanza armata per le strutture dell'Università degli Studi di Catania, avente ad oggetto le categorie merceologiche di ammissione indicate nel Capitolato tecnico alle



condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione relativa allo stesso Appalto Specifico.

L'appalto è da affidare in un unico lotto poiché la suddivisione in lotti non garantirebbe l'efficacia complessiva della prestazione, potendo compromettere l'omogeneità e l'efficienza del servizio stesso e, oltre a risultare potenzialmente antieconomico (per ragioni di scala dell'offerta dell'O.E.), renderebbe più complesso il coordinamento tra più operatori e l'interfaccia a più Centrali Operative. Risulta pertanto più funzionale, fruibile e fattibile l'affidamento a un unico soggetto.

QUADRO ECONOMICO			
CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI AMMISSIONE	CPV	CODICE ATECO	P (principale) S (secondaria)
Categoria merceologica di ammissione: vigilanza armata agli immobili in presenza; vigilanza armata agli immobili da remoto.	63721200-1; 63721500-4; 63731000-2; 75242100-5; 79342320-2; 79700000-1; 79710000-4; 79711000-1; 79713000-5; 79714000-2; 79714100-3; 79714110-6; 79715000-9; 79716000-6; 79992000-4; 92520000-2; 98340000-8; 98341130-5; 98341140-8; 98350000-1	80.10.00	Servizio univocamente definito senza parti secondarie

- L'importo complessivo annuo delle Prestazioni è pari a € **1.344.450,72** e risulta essere così composto:
 - importo annuo servizi programmati di vigilanza € **1.314.455,40** (iva esclusa) di cui € 1.039.095,18 (iva esclusa) quale costo della manodopera;
 - importo annuo servizi di vigilanza non programmati € **29.995,32** (iva esclusa) di cui € 23.711,72 (iva esclusa) quale costo della manodopera;
- L'importo complessivo triennale delle Prestazioni pari a € **4.033.352,16** (iva esclusa) risulta essere così composto:



- importo triennale servizi programmati € **3.943.366,20** (iva esclusa) di cui € 3.117.285,54 (iva esclusa) quale costo della manodopera;
 - importo triennale servizi non programmati € **89.985,96** (iva esclusa).
- L'importo complessivo triennale degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € **1.396,60** (iva esclusa).

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

- **PRESTAZIONI PROGRAMMATE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA**

	Prezzo unitario a base d'asta (I)	Quantità annue stimate a base d'asta (II)	Importo totale annuo a base d'asta (c)=(I)*(II)	Contabilizzazione
Servizi di vigilanza e sorveglianza delle strutture del centro urbano e extraurbano (ore diurne) <u>Operatori CCNL Istituti di vigilanza privata</u> (b)	€/ora 27,22 (a)	26.322 (ore)	€ 716.484,8 4	A misura. Prezzo unitario offerto x n. ore realmente effettuate
Servizi di vigilanza e sorveglianza delle strutture del centro urbano e extraurbano (ore notturne) <u>Operatori CCNL Istituti di vigilanza privata</u> (b)	€/ora 28,36 (a)	16.896 (ore)	€ 479.170,5 6	A misura. Prezzo unitario offerto x n. ore realmente effettuate
Servizi di radio allarme bidirezionale (b)	€/ora 165,00 (a)	720 [60 (c) x 12]	118.800,0 0	A canone. Prezzo unitario offerto x n. edifici gestiti x mesi di servizio realmente effettuati



◇ PRESTAZIONI NON PROGRAMMATE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA

Prestazioni opzionali, non determinate nel numero e nella quantità, riferite a tutti i luoghi indicati ovvero a nuovi e/o diversi luoghi, che potranno essere affidate mediante richieste di intervento esecutive dell'Amministrazione	€/anno 29.995,32	1	€ 29.995,32	A misura (a)
--	---------------------	---	----------------	------------------------

TOTALE

TOTALE TRIENNALE AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€ 4.033.352,16
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.396,60

L'importo complessivo del servizio, comprensivo degli eventuali rinnovi, è pari pertanto a € 6.722.253,60 IVA esclusa.

(a) valori omnicomprensivi dei costi aziendali della sicurezza (DPI, visite mediche, ecc.), determinati dal costo orario indicato nelle tabelle "costo medio orario per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi di sicurezza" aggiornate al dicembre 2026, considerando esclusivamente personale di IV livello, incrementato di spese generali e utili di impresa.

(b) nel costo annuale sono inglobati i servizi di gestione, assistenza continuativa, conduzione integrata, call center e gestione della centrale operativa 24 ore su 24, sistemi di telesorveglianza e televigilanza e i servizi di gestione, supervisione e conduzione integrata di tutte le attività, le prestazioni oggetto d'appalto.

(c) numero edifici

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è applicato all'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla Stazione appaltante

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. il CCNL applicabile ai servizi di vigilanza è "Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza"

4.1 DURATA

La durata del contratto è pari a tre anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni. Al termine dei primi tre anni è facoltà della S.A. procedere al rinnovo del contratto, di anno in anno fino ad un massimo di ulteriori due anni alle medesime condizioni contrattuali.

Il termine di decorrenza risulterà da apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Se ricorrono i presupposti di cui all'art. 17, comma 8 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il RUP dopo che l'aggiudicazione definitiva è diventata efficace, può autorizzare il DEC a chiedere l'esecuzione anticipata in via d'urgenza.

I termini di consegna potranno essere diversi in relazione a gruppi di edifici, spazi o locali per i quali l'Università ritiene necessaria l'esecuzione delle Prestazioni. Allo stesso modo i termini di consegna dei singoli servizi potranno avvenire in tempi diversi in base alle rispettive articolazioni.

Resta comunque fisso ed invariabile, prescindendo dai termini di decorrenza di cui sopra, il termine di durata del Contratto calcolato in base alla sottoscrizione del primo Verbale di Avvio Esecuzione.

Alla scadenza del contratto o in caso di risoluzione anticipata, l'Impresa aggiudicataria deve garantire la continuità del servizio per il periodo necessario ad effettuare il passaggio di consegne al soggetto subentrante, nonché la necessaria collaborazione al fine di non causare interruzioni al pubblico servizio.

4.2 REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle prestazioni previste superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici di cui al combinato disposto dell'art. 60, comma 3, lettera b) del Codice e del relativo Allegato II.2-bis.



Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Stazione appaltante.

4.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto di anno in anno fino ad un massimo di ulteriori due anni alle medesime condizioni contrattuali. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 2.688.901,44 oltre IVA. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

5 INVITO

Possono partecipare al presente appalto specifico esclusivamente gli operatori economici che hanno ricevuto – nell'Area Comunicazioni -apposito invito in quanto ammessi, secondo le modalità indicate nel Bando istitutivo, alle categorie merceologiche di ammissione oggetto dell'appalto.

Resta inteso che gli operatori economici invitati dovranno essere in possesso – pena esclusione dalla presente procedura - dei requisiti previsti dalla Stazione appaltante così come stabiliti al successivo paragrafo 7; gli operatori economici invitati, ma non in possesso dei predetti requisiti, potranno eventualmente partecipare in forma associata (RTI, consorzi ordinari, Aggregazioni) o facendo ricorso all'avvalimento per i requisiti mancanti, secondo le modalità e condizioni stabilite nei paragrafi successivi.

Sul Sistema gli operatori invitati possono visionare, nell'area loro riservata, la lettera di invito e l'ulteriore documentazione della procedura.

Le offerte dovranno pervenire nel termine indicato nella lettera di invito.

6 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Quando il consorziato designato è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Resta inteso che tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell'Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, devono, **a pena di esclusione dall'AS**, essere state singolarmente ammesse alla categoria oggetto dell'AS, secondo le modalità previste nel Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, al momento dell'invio dell'invito del presente AS, alla luce di quanto previsto al paragrafo 6.1.2 dello stesso Capitolato d'oneri del Bando istitutivo, e pertanto invitate.

Nel caso di partecipazione di un operatore economico singolo, l'operatore stesso deve, a **pena di esclusione dall'AS**, essere ammesso a tutte le categorie oggetto dell'AS al momento dell'invio dell'invito.

Resta inteso che, alla luce di quanto previsto al paragrafo 6.1.2 dello stesso Capitolato d'oneri del Bando istitutivo, tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell'Aggregazione senza soggettività giuridica, nonché i Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice e le consorziate esecutrici, devono, a **pena di esclusione dall'AS**, essere state ammesse, e pertanto invitate, anche disgiuntamente al complesso delle categorie oggetto dell'AS, al momento di invio dell'invito del presente AS.

La Stazione appaltante verificherà in corso di AS, che gli operatori economici, in relazione alla forma di partecipazione, siano abilitati a tutte le categorie oggetto di AS al momento di invio dell'invito.

Resta fermo il possesso dei requisiti del presente Appalto Specifico, così come previsto al successivo paragrafo 7.

Il concorrente che partecipa all'appalto specifico in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti allo stesso appalto specifico:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le

quali possono presentare offerta, per il medesimo appalto specifico, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sull'appalto specifico, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).



L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN RELAZIONE ALLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI AMMISSIONE OGGETTO DELL'APPALTO SPECIFICO

7.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti al par. 3.2 e del par. 5.5 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo del SDA.

7.1.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale di cui ai richiamati paragrafi 3.2 e 5.5 del Capitolato d'onori del Bando istitutivo, così come previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, tali requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

7.1.2 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta del presente AS ma successivamente alla presentazione della Domanda di ammissione o dell'ultimo Aggiornamento dei dati, l'operatore economico indica nella "Response .xlm" del DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e impegnandosi a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Fermo quanto sopra, l'operatore è tenuto altresì a procedere, come previsto al successivo par. 29, all'Aggiornamento dei dati preferibilmente prima del termine di presentazione dell'offerta, al fine di indicare la causa ostativa e le conseguenti misure adottate, con le modalità sopra indicate.



Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta del presente AS, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6, dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante procedendo all'Aggiornamento dei dati di cui sopra.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7.1.3 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dal presente appalto specifico, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dal presente appalto specifico, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dall'appalto specifico **gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti**, che non consegnano, tramite inserimento nel FVOE, ove non sia già presente, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente



trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti dovranno inserire **nel FVOE**, ove non sia già presente, copia dell'ultimo **rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile**, redatto, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.lgs. n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, con l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La Stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 9 dell'Allegato II.3:

- pubblicherà tale rapporto sul sito sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente". A tal fine l'operatore economico potrà, laddove lo ritenga necessario, presentare anche copia del rapporto oscurata nelle parti ritenute sensibili (dati personali, riservati, strategici). Resta ferma, la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrarne la tangibile sussistenza.
- procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 1, comma 9 dell'Allegato II.3, per i quali è necessario presentare una copia in chiaro del Rapporto.

In caso di RTI/Consorzi ordinari o di Consorzi di cui. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere inserite da ciascuna impresa del RTI/Consorzio o da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D. lgs. n. 198/2006.

Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno presentare documentazione idonea ed equivalente volta ad attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di pari opportunità, generazionali e di genere e di inclusione delle persone diversamente abili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.

Sono esclusi dall'appalto specifico gli operatori economici che occupano **un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla Stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, la relazione di cui all'articolo 1, comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice.

7.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.2.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di idoneità professionale di cui al richiamato par. 3.2 del Capitolato d'onori del Bando istitutivo, nonché al par. 13.4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

In particolare, i soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso le dichiarazioni da prodursi in sede di gara:

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura; oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o G.E.I.E.

- Licenza prefettizia ex art. 134 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (TULPS): Possesso della licenza prefettizia ex art. 134 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (TULPS) per almeno una delle classi funzionali di cui all'art. 2 del D.M. 269/2010 e/o impegno, ai fini della partecipazione agli AS, a richiedere entro il termine di presentazione dell'offerta, l'estensione territoriale e/o l'estensione ad altre attività eventualmente necessarie al fine di rendere la stessa licenza prefettizia compatibile con la categoria merceologica e con l'oggetto dell'AS.

7.2.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

I soggetti concorrenti devono possedere un fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti a quello dell'invio della lettera di invito non inferiore a € 2.017.374,38.

Tale importo scaturisce dalla formula: $V \times \frac{1,5}{d_a} \times \frac{1}{k}$ (prevista nel Capitolato d'onori istitutivo dell'AS per i servizi di vigilanza) dove:

- V è il valore economico a base di gara;
- d_a è pari a $\left(\frac{n^\circ \text{ mesi contratto}}{12} \right)$;

- K è un coefficiente pari a 1.

Nell'ipotesi di R.T.I. il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e la restante misura cumulativamente dalle mandanti.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Ferma la presentazione della "Response.xlm" del DGUE, gli operatori economici invitati all'AS la cui domanda di ammissione (o ultimo Aggiornamento dei dati) non risulti in linea con i requisiti effettivamente posseduti, e dichiarati nel DGUE di cui sopra, sono tenuti a procedere all'Aggiornamento dei dati preferibilmente prima del termine di presentazione dell'offerta.

7.2.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

I soggetti concorrenti devono:

a. Aver eseguito con buon esito, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del presente bando, servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara, anche a favore di soggetti privati, per un importo minimo complessivo pari almeno all'importo posto a base d'asta.

A tal fine è necessario specificare per ogni tipologia di servizio: l'oggetto, l'importo, la data, il destinatario dei contratti eseguiti.

Nell'ipotesi di R.T.I. il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e la restante misura cumulativamente dalle mandanti.

b. essere in possesso delle seguenti certificazioni, rilasciate da enti/organismi di certificazione accreditati, in corso di validità alla scadenza del termine di presentazione delle offerte:

- ☐ UNI EN ISO 9001:2015 (Qualità)
- ☐ SA 8000:2014 (Etica)
- ☐ UNI 10891:2000 (Servizi di Vigilanza)
- ☐ UNI EN ISO 14001:2015 (Ambiente)
- ☐ UNI EN ISO 45001:2018 (Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro)

ai sensi dell'art.105 e Allegato II.8 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. con riferimento al servizio oggetto di gara.

c. essere in possesso, alla data di scadenza della presentazione dell'offerta, di autorizzazione prefettizia per lo svolgimento dell'attività di sicurezza sussidiaria di cui al Titolo IV del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza n. 773/1931, all'art. 256 bis, comma 2, del R.D. n. 635/1940 e ss.mm.ii., all'art. 18 del D.L. n.



144/2005, convertito in L. n. 155/2005, nonché al D.M. n. 154/2009, al D.M. n. 269/2010 e al D.M. n. 56/2015 di revisione del D.M. n. 269/2010, per classi funzionali A (attività di vigilanza) e B (gestione allarmi) e ambito territoriale adeguato a quello richiesto dal citato Decreto n. 269/2010.

d. disporre, alla data di scadenza della presentazione dell'offerta, di una Centrale Operativa presidiata da operatori G.P.G. H/24 in cui dovranno essere installate linee telefoniche con impianto di registrazione vocale; disporre di specifico ed autonomo ponte radio e relativi apparati, fissi e mobili, in quantità tale da garantire le necessarie comunicazioni tra il personale in servizio contemporaneamente presso tutti i siti dell'Università e la centrale Operativa.

Ferma la presentazione della "Response.xml" del DGUE, gli operatori economici invitati all'AS la cui domanda di ammissione (o ultimo Aggiornamento dei dati) non risulti in linea con i requisiti effettivamente posseduti e dichiarati nel DGUE di cui sopra, sono tenuti a procedere all'Aggiornamento dei dati, preferibilmente prima del termine di presentazione dell'offerta.

7.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al par. 7.2.1 del presente Capitolato d'oneri, deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo alla Licenza prefettizia ex art. 134 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (TULPS): Possesso della licenza prefettizia ex art. 134 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (TULPS) per almeno una delle classi funzionali di cui all'art. 2 del D.M. 269/2010 di cui di cui al par. 7.2.1 del presente Capitolato d'oneri, deve essere posseduto dall'esecutore.



Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al par. 7.2.2, deve essere posseduto da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) Il requisito relativo alla capacità tecnica di cui al precedente par. 7.2.3, lett. a), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo e di consorzi, deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e la restante misura cumulativamente dalle mandanti;
- b) I requisiti relativi alla capacità tecnica di cui al precedente par. 7.2.3, lett. b) e lett. c), devono essere posseduti da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento;
- c) Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al precedente par. 7.2.3, lett. d), deve essere posseduto da almeno una delle imprese che compongono il costituendo raggruppamento.

7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al par. 7.2 del presente Capitolato d'onori del Bando Istitutivo, deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice potranno far ricorso ai requisiti delle proprie consorziate, esecutrici e non, in sede di risposta al



presente AS.

I consorzi, pertanto, dovranno indicare in sede di partecipazione all'AS, oltre alle imprese consorziate esecutrici/retiste con le quali i Consorzi/Aggregazione intendono partecipare al presente AS, anche le consorziate non esecutrici ove intendano ricorrere ai requisiti di queste ultime. Tali ultime consorziate, così come meglio specificato al successivo par. 9, devono aver conseguito l'ammissione o presentato la domanda di ammissione ad almeno un Bando SDA, prima del termine di presentazione dell'offerta fissato nell'AS.

In caso di Aggregazioni con soggettività giuridica trova applicazione la disciplina sopra descritta di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice.

7.5 COMPROVA DEI REQUISITI

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti di ordine speciale, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Documentazione a comprova

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti al par. 7.1, da comprovare con le modalità che seguono.

La comprova del requisito di capacità economico finanziaria del **fatturato globale** è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Il concorrente sarà tenuto a comprovare il valore di fatturato richiesto per la partecipazione all'Appalto Specifico per il quale si presenta offerta.

Il concorrente sarà tenuto a comprovare il valore di fatturato richiesto per la partecipazione all'Appalto Specifico per ogni categoria merceologica di ammissione.

Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.

La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale relativi ai servizi analoghi è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale relativi alle certificazioni dovrà essere dimostrato allegando i certificati richiesti e/o indicando gli estremi di questi ultimi con l'indicazione dell'ente certificatore e del numero dell'istanza, tramite apposita autodichiarazione o nel DGUE.

La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale relativi alle licenze prefettizie è fornita mediante i seguenti documenti:

- copia conforme della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS, per almeno una delle classi funzionali di cui all'art. 2 del D.M. 269/2010, in corso di validità;
- se del caso, copia conforme della richiesta di estensione territoriale e/o ad altre attività, presentata alla competente Prefettura entro la data di presentazione dell'offerta.]

8 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al par. 7.2.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento sia per acquisire un requisito di partecipazione sia per migliorare l'offerta, è tenuto a produrre due separati contratti di avvalimento da allegare rispettivamente, nella busta amministrativa e nella busta tecnica. Ove ricorra invece all'avvalimento solo per migliorare l'offerta, il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto in busta tecnica.

Nei suddetti contratti, il concorrente dovrà riportare le parti che specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a sua disposizione del concorrente.

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara <in caso di suddivisione in lotti e gara ad oggetto plurimo sostituire: allo stesso lotto> partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti]

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara <in caso di suddivisione in lotti e gara ad oggetto plurimo sostituire: allo stesso lotto> l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri in concreto, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell'offerta ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.]

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito relativo alla licenza prefettizia solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti al precedente par. 7.1.1;
- b) possedere i requisiti di cui al precedente par. 7.2 oggetto di avvalimento, ove lo stesso sia riferito ai requisiti di partecipazione;
- c) rilasciare la dichiarazione di avvalimento, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 2 "Dichiarazione di avvalimento", contenente l'impegno, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a

disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Il concorrente produce:

- le dichiarazioni dell'ausiliaria, allegare alla dichiarazione sostitutiva di partecipazione;
- Il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente tra le parti, allegato alla dichiarazione aggiuntiva nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione, e all'offerta tecnica nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento o dei contratti di avvalimento a condizione che gli stessi siano stati stipulati prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9 REGOLE PER L'INDICAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA O DELLE CONSORZIATE NON ESECUTRICI CHE PRESTANO I REQUISITI

Così come previsto al par. 6.1.2 del Capitolato d'oneri del Bando Istitutivo, l'avvalimento o il ricorso da parte dei Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice ai requisiti di consorziate non esecutrici è consentito solo se l'ausiliaria o la consorziata che presta il requisito abbia conseguito l'ammissione o presentato la domanda di ammissione ad almeno un Bando SDA, prima del termine di presentazione dell'offerta fissato nell'AS. Nel caso di impresa non già ammessa

che presenta la domanda di ammissione prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, l'operatore economico, ove non intervenga l'ammissione della ausiliaria o consorziata non esecutrice prima della presentazione dell'offerta, dovrà produrre nella documentazione amministrativa, copia della domanda di ammissione presentata alla Consip.

La Stazione appaltante verificherà in corso di AS l'avvenuta ammissione da parte della Consip S.p.A., dell'impresa ausiliaria o della consorziata che presta i requisiti ad almeno un Bando SDA. In caso di diniego all'ammissione dell'impresa indicata, la Stazione appaltante valuterà, al ricorrere dei presupposti di cui agli artt. 97 e 104 del Codice, l'eventuale sostituzione con altra impresa ammessa secondo le modalità sopra indicate.

Resta fermo che l'impresa ausiliaria e/o la consorziata non esecutrice che presta i requisiti, dovranno possedere i requisiti di capacità generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché quelli speciali di cui all'art. 100 del Codice, in relazione al/i requisito/i messo/i a disposizione dell'operatore economico o dei Consorzi non necessari di cui all'art. 67 del Codice.

10 SUBAPPALTO

Il concorrente indica, nell'apposita sezione del DGUE, le prestazioni che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'operatore economico ha l'obbligo di riservare, in caso di subappalto, una quota minima del 20% delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese (PMI), come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nell'Allegato "Dichiarazione aggiuntiva" una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle PMI per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I contratti di subappalto e i subcontratti dovranno contenere l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi, riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.

11 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

A) Clausola sociale per la stabilità occupazionale di cui all'art. 57, comma 1 del Codice

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al par. 4, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al par. 4.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel documento allegato al presente Capitolato d'oneri e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

B) Clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, di cui all'art. 57, comma 1 del Codice

1. Clausola per la parità di genere e generazionale. Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione, ad assicurare:

- una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile,
 - una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile,
- per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle

rappresentanze sindacali aziendali.

C. Clausola di stabilità occupazionale del personale impiegato

L'Operatore Economico Aggiudicatario (da ora in poi OEA), ai sensi dell'art. 57 comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., si impegna ad assumere il personale già impiegato nell'appalto dedicato all'Ateneo, al fine di garantirne la stabilità occupazionale. L'elenco dettagliato del personale, necessario per l'avvio del cd Cambio appalto, è fornito nel documento allegato al presente Capitolato d'oneri. Di seguito viene riportato l'elenco riepilogativo delle GPG, suddiviso per livello e scatti di anzianità, che forniscono il servizio di vigilanza presso l'Ateneo.

GPG	livello	scatti anzianità
11	IV	3
4	IV	1
1	V	0
2	VI	0

Il cambio di appalto e, comunque, il confronto con le OO.SS dovrà avvenire dinanzi all'Ispettorato Provinciale del Lavoro, dove, alla presenza del funzionario preposto, dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti presenti. Gli OEA si obbligano, altresì, ad applicare ed a fare applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con/tra i Soci.

I suddetti obblighi vincolano ciascun OEA, anche se non aderente alle associazioni stipulanti, o qualora receda da esse ed indipendentemente dalla natura, struttura, e dimensioni, e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Ciascun OEA si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti fiscali e assicurativi, assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi in vigore comprese quelle che potrebbero essere emanate in corso d'appalto per tutti i dipendenti.

Le OEA cooperative dovranno altresì adempiere al pieno e perfetto adempimento delle leggi e regolamenti in vigore che competono in ordine alla posizione previdenziale e assicurativa dei propri Soci e Lavoratori.

L'Università potrà rivolgersi agli uffici periferici del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per avere informazione in merito agli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni. L'Università favorirà tutti gli interventi e i controlli che i competenti organismi nazionali e locali in materia di previdenza e sicurezza e prevenzione vorranno fare sul personale dipendente dell'OEA e sui locali oggetto dei servizi.

L'OEA dovrà rispettare la normativa di legge relativa al personale dipendente, ivi compresi gli aspetti assicurativi, previdenziali e salariali che sono disciplinati sia in sede nazionale che locale, garantendo al proprio personale dipendente un trattamento economico e normativo non inferiore sia per il lavoro ordinario che per il lavoro straordinario a quello stabilito dai vigenti contratti collettivi applicabili alla categoria.

Da ciò ne consegue che l'Università è sollevata anche da ogni responsabilità per eventuali malattie professionali o infortuni subiti dal personale impiegato per l'espletamento delle prestazioni d'appalto, anche per effetto dell'uso degli attrezzi e del materiale.

Sempre nella sua qualità di datore di lavoro l'OEA dovrà, a sue totali cure e spese, provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni di legge e regolamenti relativi agli infortuni sul lavoro ed al rispetto delle norme di legge e regolamenti vigenti sul lavoro di ogni categoria di genere.

Costituirà onere esclusivo dell'OEA sostenere integralmente le spese per lo svolgimento dei necessari corsi di formazione e/o specializzazione del personale, curandone direttamente l'organizzazione al fine della migliore esecuzione delle Prestazioni.

L'OEA dovrà provvedere alla trasmissione dei contratti di lavoro del personale adibito alle Prestazioni, nonché la posizione previdenziale, assicurativa e i relativi versamenti, e gli estremi delle carte di identità di ciascun dipendente, l'elenco nominativo dei soci per le società cooperative.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Università o a essa segnalata da un ente preposto, la medesima comunicherà all'OEA l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'OEA delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

L'inosservanza delle leggi in materia e delle disposizioni contenute nel presente articolo, determinano la risoluzione del contratto senza alcuna formalità.

12 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente pari a € 134.445,07.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso l'Istituto cassiere dell'Università – Crédit Agricole Italia S.p.A. – sul conto corrente intestato a: Università degli Studi di Catania, IBAN IT 86 W 06230 16903 000015598402.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;



- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso il sito internet indicato dall'emittente.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.



- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 60 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente dovrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o, in alternativa, di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione trova applicazione:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 5%, fino ad un massimo del 20%, per ogni certificazione o marchio, tra quelli previsti dall'Allegato II.13 del Codice, ad eccezione delle "Ulteriori attestazioni rilasciate sulla base di norme nazionali già censite dalla normativa esistente" di cui al menzionato Allegato II.13. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lettere a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella dichiarazione aggiuntiva il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è facoltativo e non obbligatorio.

14 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 (bisogna considerare anche gli eventuali rinnovi). L’importo del contributo è determinato ai sensi della delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024.

Come stabilito nell’Avviso ANAC del 17 maggio 2024, il pagamento del contributo dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell’operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

L’importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:
<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>



La Stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

15 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI AS

L'offerta e la documentazione relative alla presente procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente capitolato.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.lgs. n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro il termine indicato nella lettera di Invito, pena **l'irricevibilità** dell'offerta.

Il Sistema non accetta:

- **offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;**
- **offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.**

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 2.1 del Bando Istitutivo.

Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

15.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo e nelle Regole, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;**
- B. Offerta tecnica;**
- C. Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione

di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone.

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

E' sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente l'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., anche in qualità di Gestore del Sistema, e la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. La Stazione appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.



Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il concorrente può effettuare, tramite il Sistema, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'offerta il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta economica. **La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell'invito tramite l'Area comunicazioni del Sistema.**

Successivamente, i concorrenti, che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta potranno procedere all'invio della relativa rettifica. Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta, così come indicato nella comunicazione di fissazione della seduta di apertura delle Offerte economiche. La predetta rettifica

dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione del Presidente della Commissione giudicatrice. La rettifica dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 15 e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute.

Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto nella comunicazione di fissazione della seduta.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché il Seggio di gara possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

16 SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la dichiarazione sostitutiva di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della dichiarazione sostitutiva di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dall'appalto specifico;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della dichiarazione sostitutiva di partecipazione e della dichiarazione aggiuntiva, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- è sanabile l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione tramite inserimento nel FVOE, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 d. lgs. n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al par. 11 del presente capitolato.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

17 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a Sistema, nella Busta amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente.

Documentazione amministrativa			Busta
Documento			
Dichiarazione partecipazione	sostitutiva	di	Amministrativa



Dichiarazione aggiuntiva	Amministrativa
Eventuale procura	Amministrativa
Response xml del DGUE	Amministrativa
Eventuale rapporto sulla situazione del personale e relativa attestazione di conformità di cui al par. 7.1.3	Amministrativa
Eventuale dichiarazione di avalimento e relativa documentazione	Amministrativa
Eventuale Response xml DGUE dell'ausiliaria	Amministrativa
Eventuale Documentazione relativa al concordato preventivo	Amministrativa
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica	Amministrativa
Garanzia provvisoria ed eventuali riduzioni	Amministrativa
Documentazione relativa all'assolvimento del pagamento del bollo	Amministrativa
Ricevuta di pagamento del contributo in favore dell'ANAC	Amministrativa
Patto di integrità	Amministrativa
Documenti a comprova della capacità tecnica e professionale, ai sensi del par. 7.2.3 del presente Capitolato d'oneri	Amministrativa

17.1 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente dovrà presentare la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata automaticamente dal Sistema. Detta Dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contiene, tra le altre le seguenti informazioni:

- attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione;
- la dichiarazione di aver preso visione del Bando Istitutivo, dell'Appalto Specifico e di tutta la documentazione ad essi allegata nonché di tutti i documenti ivi richiamati e citati, di averli attentamente letti e accettarli



integralmente e incondizionatamente;

- la conferma di tutte le dichiarazioni sostitutive inviate con la domanda di abilitazione allo SDAPA di riferimento del presente AS, così come eventualmente in seguito modificate e/o Rinnovate;
- dichiarazione di aver preso visione del Capitolato Tecnico e che i servizi che verranno offerti dal Concorrente rispettano tutti i requisiti minimi in esso indicati;
- la dichiarazione, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE, relativa all'avvenuta lettura dell'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Capitolato d'onori del Bando istitutivo e nel Capitolato d'onori alla lettera di invito.

La Dichiarazione sostitutiva verrà generata dal Sistema in formato .pdf e dovrà essere fatta pervenire alla Stazione appaltante attraverso il Sistema dopo averla scaricata e salvata sul proprio pc.

La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione aggiuntiva e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- dall'impresa singola;
- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi o GEIE dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

17.2 DOCUMENTO UNICO DELLA PROCEDURA DI GARA (DGUE)

In ragione dell'entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024 della disciplina relativa all'ecosistema nazionale per l'e-procurement, di cui all'art. 22 del Codice e



della conseguente necessità di garantire interoperabilità con la Banca Dati ANAC, la Stazione appaltante ha predisposto ed allegato al presente capitolato, la “Request.xml” del Documento di gara unico europeo.

Il concorrente dovrà produrre la “Response.xml” del DGUE, con le seguenti modalità:

- 1) accede al link eDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;
- 2) seleziona la compilazione come operatore economico;
- 3) esegue l’upload del file “Request.xml” di cui al par. 3.1;
- 4) inserisce i dati richiesti;
- 5) genera il file “Response.xml”.

La “Response.xml” del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CAdES (con estensione.p7m), dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto individuato al successivo par. 17.3 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
 - da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
 - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l’intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
 - dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
 - dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
 - dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
 - dall’impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
- **nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti di partecipazione:** Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI.
- nel caso di avvalimento per migliorare l’offerta: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI.]

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti tenendo conto anche di quanto di seguito indicato:

Parte II – Informazioni sull’Operatore Economico



Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella **sezione B** il concorrente dovrà indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti di partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal par. 3.2 del Capitolato d'oneri del Bando istitutivo, così come previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel par. 7.1.1 del presente capitolato (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4. Si precisa che, relativamente al comma 4, si intendono le dichiarazioni rese dagli amministratori del socio unico persona giuridica.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente



dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invio delle Lettera di invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invio delle Lettera di invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio delle Lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 3.2 del Capitolato d'onori del Bando istitutivo e par. 7.2.1. del presente capitolato;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica – finanziaria di cui al par. 3.2 del Capitolato d'onori del Bando istitutivo e al par. 7.2.2 del presente capitolato;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico-

professionale di cui al par. 3.2 del Capitolato d'oneri del Bando istitutivo e al par. 7.2.3 del presente capitolato.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

17.3 DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA

La Dichiarazione aggiuntiva dovrà essere redatta, in conformità al facsimile di cui all'Allegato 1 **“Dichiarazione Aggiuntiva”**, sottoscritta con firma digitale dal medesimo soggetto che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di partecipazione e dovrà contenere, tra le altre, le seguenti dichiarazioni:

- nel caso in cui l'operatore economico assolvà al pagamento del bollo, ai fini della partecipazione alla presente procedura, tramite marca da bollo di € 16,00, l'indicazione del numero seriale della marca utilizzata;
- informazioni relative alla forma di partecipazione;
- dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 95, comma 1 lett. d) del Codice;
- di partecipare o meno al medesimo appalto specifico contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di possedere la licenza prefettizia ex art. 134 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (TULPS) compatibile con la categoria merceologica, con l'oggetto dell'AS e con l'ambito territoriale di esecuzione del servizio ovvero di aver presentato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, domanda per l'estensione territoriale e/o per l'estensione ad altre attività al fine di rendere la licenza prefettizia compatibile con la categoria merceologica e con l'oggetto dell'AS;
- di partecipare o meno in qualsiasi forma e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta; in caso di partecipazione sia in qualsiasi forma che, come ausiliaria, l'operatore economico che riveste anche il ruolo di impresa ausiliaria allega documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell'offerta ad un unico centro decisionale;
- di applicare il CCNL indicato dalla Stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati al par. 11;

- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della dichiarazione;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 1, comma 6 dell'Allegato II.3;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico e di comportamento, emanato con D.R. n. 1166/2021 e modificato con D.R. n. 5710/2024, accessibile al link <https://www.unict.it/content/codice-di-comportamento>, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Catania con delibere n. 11 del 30.11.2017 e n. 46 del 1.02.2018, allegato alla documentazione di gara;
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di appartenenza, oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di appartenenza;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi ordinari costituendi o Aggregazioni senza personalità giuridica o GEIE, il concorrente deve, nella suddetta dichiarazione aggiuntiva:

- (solo per i R.T.I.) indicare l'impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- i riferimenti degli altri operatori associati le prestazioni che ciascuna eseguirà e la misura percentuale delle stesse;
- assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale alla mandataria e ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 68 del Codice.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il/i consorziato/i per il/i quale/i concorre alla gara e/o le consorziate non

esecutrici di cui si avvale per il possesso dei requisiti di partecipazione.

In caso di partecipazione in R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazioni senza soggettività giuridica o GEIE ogni componente del Raggruppamento/Consorzio/Aggregazione/GEIE deve produrre una “*Response.xml*” del DGUE, una Dichiarazione sostitutiva di partecipazione e una Dichiarazione aggiuntiva, nelle parti pertinenti.

In caso di consorzio di cui all’art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, e di Aggregazioni con soggettività giuridica sia il Consorzio/Aggregazione che le singole imprese consorziate esecutrici/imprese retiste esecutrici, devono produrre “*Response.xml*” del DGUE, una Dichiarazione sostitutiva di partecipazione e la Dichiarazione aggiuntiva nelle parti pertinenti, mentre le consorziate non esecutrici di cui il consorzio si avvale per il possesso dei requisiti, devono produrre la “*Response.xml*” del DGUE e la Dichiarazione aggiuntiva, nelle parti pertinenti.

La “*Response.xml*” del DGUE è sottoscritta con le modalità di cui al precedente par. 17.2.

La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione e quella Aggiuntiva sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila e dalle mandanti in relazione alle parti pertinenti;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa all’AS;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa all’AS.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo nonché dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti in relazione alle parti pertinenti.

La “*Response.xml*” del DGUE, la Dichiarazione sostitutiva e la Dichiarazione aggiuntiva, sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

17.4 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e sugli eventuali requisiti speciali oggetto di avvalimento, mediante compilazione dell'apposita sezione della “*Response xml*” del DGUE nelle modalità descritte al par. 17.2.

Il concorrente, oltre alla documentazione richiesta al par. 8, per ciascuna ausiliaria, allega anche la “*Response xml*” del DGUE dell'ausiliaria.

17.5 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

L'operatore economico che al momento della presentazione della domanda di ammissione o in sede di modifica dati ha dichiarato di essere stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dovrà oltre a produrre in tali sedi la documentazione richiesta dal par. 5.5 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, dovrà produrre a Sistema, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

17.6 ATTI RELATIVI A R.T.I., CONSORZI, AGGREGAZIONI

I concorrenti che partecipano in forma associata sono tenuti a rendere, nell'allegato denominato “Dichiarazione Aggiuntiva”, le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui intendono partecipare e a presentare, a Sistema, la documentazione richiesta di seguito. Le modalità di presentazione e sottoscrizione sono quelle previste dal paragrafo 17.3.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;



- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

18 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce a sistema, nella busta tecnica, la documentazione indicata nella tabella che segue, a pena di inammissibilità dell'offerta:

Offerta tecnica	
Documento	Busta
Relazione tecnica dei servizi offerti: la relazione dovrà essere redatta seguendo l'ordine della tabella dei	Tecnica



Offerta tecnica	
Documento	Busta
criteri e subcriteri previsti e non dovrà essere superiore a n. 80 pagine	
In caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.	Tecnica
Eventuale copia aggiuntiva dell'offerta tecnica oscurata per motivi di segretezza	Tecnica

L'offerta deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- b) La relazione tecnica, che dovrà essere redatta seguendo l'ordine della tabella dei criteri e subcriteri previsti e non dovrà essere superiore a n. 80 pagine

L'offerta deve essere firmata digitalmente secondo le modalità previste e deve contenere, a pena di esclusione, la relazione tecnica dei servizi offerti.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustri i singoli elementi con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 21.2.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 4 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al par. 11, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale [eliminare la



clausola se la stazione appaltante ha optato per l'inserimento nella domanda di partecipazione];

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'allegato II.5 al Codice.

19 OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce a sistema, nella busta economica, la documentazione indicata nella tabella che segue:

Offerta economica	
Documento	Busta
Offerta economica <i>(generata dal sistema)</i>	Economica
Piano di assorbimento	Economica
Eventuali giustificativi di cui alla lett. c) del paragrafo 19 del presente Capitolato d'oneri	Economica
Solo ove il CCNL applicato dall'OE sia diverso da quello richiesto al paragrafo 4: Dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato dall'operatore economico e relativa documentazione probatoria; o, in alternativa: Dichiarazione con cui si impegna ad applicare il CCNL indicato nel par. 4.	Economica

L'Offerta è formulata, **a pena di esclusione**, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente.

L'offerta economica deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) il ribasso unico percentuale sull'importo posto a base d'asta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.



- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
- c) la stima dei costi della manodopera.

Si rammenta che nel caso in cui l'operatore economico con un diverso CCNL, si sia impegnato ad applicare, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, il CCNL indicato nel citato par. 4, dovrà, nell'indicazione dei costi della manodopera, nelle eventuali motivazioni sul ribasso e negli eventuali giustificativi dell'anomalia, tenere conto dei parametri normativi ed economici del CCNL indicato dalla Stazione appaltante (e che si è impegnato ad applicare ai lavoratori coinvolti nell'appalto).

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al paragrafo 4 del presente Capitolato d'Oneri non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. A tal fine, l'operatore economico allega i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Il concorrente, inoltre, inserisce nell'apposita sezione del Sistema indicata in tabella i seguenti documenti:

- a) nel caso in cui il CCNL applicato dal concorrente, sia diverso da quello richiesto al paragrafo 4: i) la dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato al personale impegnato nell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, con cui attesti che tale CCNL garantisce tutele economico e normative equivalenti a quelle del CCNL indicato in gara e la relativa documentazione probatoria; in alternativa al precedente punto, ii) una dichiarazione con cui si impegna ad applicare il CCNL indicato nel par. 4 del presente disciplinare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione e dei contratti attuativi per tutta la loro durata;
- b) un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al par. 11.

20 SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta Economica, deve essere sottoscritta con firma digitale:

- dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento



alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

21 AGGIUDICAZIONE

21.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

L'operatore economico dovrà indicare a Sistema la percentuale unica di ribasso, in modalità solo in cifre con 2 (due) cifre decimali. L'Appalto Specifico verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto la percentuale unica di ribasso più alta.

21.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il "Punteggio Tecnico" (PT) è attribuito sulla base della valutazione dei seguenti "Ambiti di Valutazione", definiti all'interno dell'Appendice 1 al Capitolato d'Oneri del bando istitutivo:

A. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

punti 22



B. SERVIZI OPERATIVI E/O DI GOVERNO	punti 42
C. SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E RIDUZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE	punti 10
D. SOSTENIBILITA' SOCIALE *	punti 6

L'attribuzione del punteggio di cui al criterio "Offerta tecnica" sarà effettuata mediante l'utilizzo dei seguenti macro-criteri e relativi sub-criteri di valutazione.

La valutazione sarà effettuata da una Commissione appositamente costituita che, per l'attribuzione dei punteggi, si baserà sulla documentazione tecnica prodotta con le modalità previste nel presente Capitolato d'oneri.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Sub-Criteri Discrezionali", i cui punteggi saranno attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Sub-Criteri Quantitativi" i cui punteggi saranno attribuiti automaticamente, mediante applicazione di una formula matematica;

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Sub-Criteri Tabellari", il cui punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

A. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO						
N°	Criteri di Valutazione	Punti Max	n°	Sub-Criteri di Valutazione	Modalità di valutazione <indicare T/Q/D>	Punti Max
A.1	CERTIFICAZIONI	11	A.1.1	Rating di legalità pari a 1 stella (*)	T	2
			A.1.2	Rating di legalità pari a 2 stelle (*)	T	4
			A.1.3	Rating di legalità pari a 3 stelle (*)	T	7
			(*) Si specifica che il rating dovrà essere valido al momento della scadenza dei termini di presentazione dell'offerta. In caso di costituzione di raggruppamento, il punteggio verrà attribuito proporzionalmente alla percentuale di partecipazione di ognuna delle partecipanti al raggruppamento con riferimento al livello di			



			rating di ognuna delle imprese in raggruppamento (es. ditta A con Rating 3 stelle partecipa al 55% del raggruppamento e ditta B con rating di 2 stelle partecipa al 45% del raggruppamento, l'attribuzione avverrà mediante il prodotto $55\% \times 7 + 45\% \times 4 = 3,85 + 1,8 = 5,65$ punti).			
			A.1.4	Certificazione UNI CEI EN 50518:2020 - Centro di monitoraggio e di ricezione di allarme. In alternativa, il possesso di una valutazione di conformità del Centro di monitoraggio e di ricezione di allarme alla norma UNI CEI EN 50518:2020, pertinente ai servizi di vigilanza (**)	T	2
			A.1.5	UNI ISO 26000:2020 – responsabilità sociale d'impresa (**)	T	2
			(**) Si specifica che in caso di costituzione di raggruppamento, la certificazione dovrà essere posseduta da almeno il 51% del raggruppamento e il punteggio verrà attribuito proporzionalmente alla percentuale di possesso della certificazione. Tutte le certificazioni dovranno essere in corso di validità al momento della scadenza dei termini di presentazione dell'offerta			
A.2	QUALITA' DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA : Descrizione	5	A.2.1	Dimensionamento della struttura organizzativa	D	2



	della struttura organizzativa che l'offerente si impegna a rendere disponibile per l'erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, mediante una trattazione organica che evidenzia, tra l'altro, i seguenti aspetti (La valutazione terrà conto dell'efficacia, della concretezza e della funzionalità della soluzione proposta in relazione all'oggetto del presente capitolato e al numero di dipendenti dedicati all'appalto)		A.2.2	Ruoli e professionalità delle figure coinvolte nelle differenti attività	D	1
			A.2.3	Modalità di coordinamento tra il concorrente, il personale addetto e l'Amministrazione	D	1
			A.2.4	Metodologia e accorgimenti per garantire la continuità del servizio in caso di ritardo o di mancata presentazione in servizio del personale (inclusi i casi di imprevista assenza del personale anche in sede di agitazione e/o scioperi dello stesso)	D	1
A.3	MISURE FORMATIVE E INFORMATIVE	6	A.3.1	Programmazione di specifici corsi di formazione e aggiornamento per l'intera durata dell'appalto, con particolare riferimento al settore	Q	3



				informatico/tecnologico		
			sarà considerata migliore l'offerta che, nell'ambito della programmazione dettagliata di specifici corsi di formazione e aggiornamento in ambito informatico/tecnologico, per l'intera durata dell'appalto, assicuri la formazione qualificata del personale addetto al servizio da parte di enti accreditati. La valutazione terrà conto dell'efficacia, della concretezza e della funzionalità della soluzione proposta tale da renderla coerente con le esigenze formative delle attività oggetto dell'appalto. La valutazione, con riferimento alla percentuale "P" del personale impiegato nell'appalto e destinatario dei corsi nonché del numero "N" dei corsi proposti, verrà eseguita secondo le seguenti modalità: <u>Il punteggio verrà determinato dalla sommatoria dei prodotti della percentuale di unità formate rispetto al totale di quelle operanti nell'appalto (P_i) per il numero di corsi proposti (N_i) $\sum P_i \times N_i$. Verrà assegnato il punteggio massimo all'O.E. che otterrà il punteggio di sommatoria maggiore. I punteggi delle altre proposte verranno determinate mediante proporzione lineare rispetto al punteggio di sommatoria maggiore.</u>			
		A.3.2	Programmazione e di specifici corsi per l'acquisizione e l'aggiornamento degli attestati di addetto di primo soccorso e di addetto antincendio - fermo restando l'obbligo di assicurare il possesso dei predetti attestati in capo al 50% del personale quotidianamente impiegato	Q	3	



				nelle diverse sedi dell'Ateneo		
				nell'ambito della programmazione dettagliata di specifici corsi per l'acquisizione e l'aggiornamento degli attestati di addetto di primo soccorso e di addetto antincendio, sarà considerata migliore l'offerta che assicuri l'acquisizione e l'aggiornamento di tali attestati in capo al personale addetto al servizio, valutata, con riferimento alla percentuale "P" del personale coinvolto, secondo le seguenti modalità: <u>50 % <math>p \leq 100\% (il punteggio verrà determinato mediante proporzione lineare sulla base della percentuale del personale formato rispetto a quello complessivamente operante nel servizio)</u>		
Totale						22
B. SERVIZI OPERATIVI E/O DI GOVERNO						
N°	Criteri di Valutazione	Punti Max	n°	Sub-Criteri di Valutazione	Modalità di valutazione <indicare T/Q/D>	Punti Max
B.1	QUALITA' DEL PIANO DI LAVORO: Descrizione delle metodologie tecnico operative per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato.	6	B.1.1	Programma Operativo delle Attività e modalità organizzativa del servizio	D	3
			B.1.2	Dotazione tecnica fornita al personale impiegato nei servizi	D	3
B.2	QUALITA' DEI SERVIZI MIGLIORATIVI	26	B.2.1	Descrivere le eventuali proposte per il miglioramento e l'ottimizzazione dei servizi che il concorrente intende offrire in favore della Stazione Appaltante (a titolo	D	10



				esemplificativo e non esaustivo: tecnologie, modalità operative, altri aspetti di innovazione), specificando altresì se, in caso di forniture, le stesse si intendono effettuate a titolo di comodato gratuito con obbligo per la Stazione Appaltante di restituzione al termine del contratto, ovvero se l'offerta comprende l'acquisizione in proprietà da parte della Stazione Appaltante. La valutazione terrà conto dell'efficacia, della concretezza e della funzionalità della soluzione proposta		
			B.2.2	Disponibilità a supportare l'Amministrazione mediante il servizio di GPG in occasione di prove di accesso ai corsi a numero programmato,	Q	10



				lauree, eventi, manifestazioni, convegni, ed esigenze organizzative in generale, senza oneri economici aggiuntivi per l'Amministrazione, quindi a titolo gratuito, da rendere presso le strutture gestite dall'Ateneo (anche per quelle strutture che dovessero venire temporaneamente affidate alla Stazione Appaltante ricadenti nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa).		
				<u>Verrà assegnato il punteggio massimo all'O.E. che offrirà il numero di ore maggiore. I punteggi delle altre proposte verranno determinate mediante proporzione lineare rispetto a quest'ultimo.</u>		
			B.2.3	disponibilità a incrementare il servizio di Ronda notturna da destinare a siti differenti rispetto a quelli già previsti nel presente Capitolato, senza oneri aggiuntivi per la stazione Appaltante. La	Q	6



				proposta dovrà descrivere i siti e la frequenza dei passaggi che l'Operatore intende proporre.		
			<u>Il punteggio verrà determinato dalla sommatoria dei prodotti del numero di siti (n_i) per la frequenza di passaggi(f_i) $\sum n_i \times f_i$. Verrà assegnato il punteggio massimo all'O.E. che otterrà il punteggio di sommatoria maggiore. I punteggi delle altre proposte verranno determinate mediante proporzione lineare rispetto al punteggio di sommatoria maggiore.</u>			
B.3	MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI SERVIZIO	6	B.3.1	Descrizione del sistema di monitoraggio e controllo	D	2
			B.3.2	Tipologia e funzionalità del sistema informativo utilizzato	D	2
			B.3.2	Livello di semplicità e di fruibilità del sistema informativo per il monitoraggio dei servizi, messo a disposizione del personale dell'Amministrazione	D	2
B.4	MODALITÀ DI INTERVENTO IN CASO DI EMERGENZA	4	B.4.1	Procedure di intervento in caso di Emergenza	D	2
			B.4.2	Aspetti relativi alla sicurezza	D	2



				sui luoghi di lavoro		
Totale						42
C. SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E RIDUZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE						
N°	Criteri di Valutazione	Punti Max	n°	Sub-Criteri di Valutazione	Modalità di valutazione <indicare T/Q/D>	Punti Max
C.1	SOLUZIONI TECNICHE E/O ORGANIZZATIVE : Descrivere il piano delle misure per il contenimento dell'impatto ambientale derivante dall'esecuzione dell'Appalto	10	C.1.1	presenza di veicoli a zero emissioni presenti in percentuale maggiore rispetto al totale del parco veicoli dell'Operatore Economico (indicare la quantità e dettagliare la tipologia dei veicoli presenti nel parco veicoli)	T	1
			C.1.2	impegno all'utilizzo esclusivamente di veicoli a zero emissioni per la gestione dell'appalto (descrivere tipologie, quantità, ricambio e sistemi di ricarica)	T	5
			C.1.3	impegno all'utilizzo esclusivamente di divise e calzature a basso impatto ambientale	T	2



				(descrivere tipologie e soluzioni volte all'abbattimento dell'impatto ambientale)		
			C.1.4	altre soluzioni atte a minimizzare l'impatto ambientale dell'Appalto Specifico La valutazione terrà conto dell'efficacia, della concretezza, della funzionalità delle soluzioni proposte	D	2
Totale						10
D. SOSTENIBILITA' SOCIALE						
N°	Criteri di Valutazione	Punti Max	n°	Sub-Criteri di Valutazione	Modalità di valutazione <indicare T/Q/D>	Punti Max
D.1	SOSTENIBILITA' SOCIALE: in relazione al presente criterio, nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto, descrivere il piano delle misure finalizzate a:	6	D.1.1	prevenire, monitorare e contrastare ogni forma di discriminazione, sia tra i lavoratori sia nei rapporti con l'utenza	D	2
			D.1.2	migliorare le condizioni di sicurezza delle risorse impiegate	D	2
			D.1.3	migliorare la qualità del lavoro, inteso come	D	2



				conciliazione vita-lavoro		
La valutazione terrà conto dell'efficacia e della concretezza della soluzione proposta.						
Totale						6

21.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo confronto a coppie. Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a 3 (ovvero se sono 2) non si procederà con confronto a coppie, ed i coefficienti saranno attribuiti mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo *bilineare*.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Relativamente al calcolo dei punteggi di tipo "Qualitativo" si dovrà fare riferimento alla seguente formula:

$$K_i = A_i \times P_a + B_i \times P_b + C_i \times P_c + D_i \times P_d$$

Dove:

K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente i esimo.

A_i , B_i , C_i , D_i : sono coefficienti compresi tra 0 ed 1 espressi in valori centesimali attribuiti al concorrente i -esimo. Il coefficiente è pari a 0 (zero) in corrispondenza della prestazione minima possibile e 1 (uno) in corrispondenza della prestazione massima offerta. L'attribuzione dei coefficienti avverrà secondo la seguente tabella:

Coefficiente Profilo

da 0,81 a 1,00 alto



da 0,61 a 0,80 medio alto

da 0,41 a 0,60 medio basso

da 0,21 a 0,40 basso

da 0,00 a 0,20 inadeguato

Pa, Pb, Pc, Pd,...Ph sono i fattori ponderali (somma dei singoli sub-fattori ponderali) attribuiti al concorrente i-esimo.

L'offerta tecnica non dovrà contenere, in nessun caso, a pena di esclusione, riferimenti ad eventuali costi.

In nessun caso l'offerta tecnica potrà prevedere soluzioni che comportino per l'Università un incremento di spesa per il servizio in argomento, rispetto all'offerta presentata in sede di gara.

Con riferimento ai criteri motivazionali e ai sub-criteri a cui la commissione si atterrà per attribuire i punteggi prestabiliti.

(*) Con riferimento al criterio di valutazione B).

Conformemente a quanto stabilito nelle Linee Guida ANAC n. 2 *“Offerta economicamente più vantaggiosa”* vengono introdotte le seguenti compensazioni per evitare di penalizzare le imprese estere, quelle di nuova costituzione e quelle carenti del previsto fatturato per il conseguimento dello stesso rating:

- all'impresa che, nella persona del titolare o del legale rappresentante o di chi ha il potere di impegnare la stessa (risultante da idonea documentazione inserita nel plico), renda dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in ordine al possesso di un numero compreso tra 6 e 8 tra gli elementi di cui alle lett. a), b), c) d), e), f), g), h) sotto indicate presenti nel rating di legalità (e diversi da quelli già considerati ai fini della qualificazione) sarà assegnato un punteggio pari a **7 punti**; tra 3 e 5 elementi sarà assegnato un punteggio pari a **4 punti** e tra 1 e 2 elementi sarà assegnato un punteggio pari a **2 punti**:
 - a) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della Commissione Europea per illeciti antitrust gravi;
 - b) di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici;
 - c) di utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;



- d) di adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa o un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- e) adottare processi per garantire forme di *Corporate Social Responsibility*;
- f) essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (*white list*);
- g) avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria;
- h) di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

L'assenza dell'attribuzione del rating di legalità o (per le imprese estere quelle di nuova costituzione e quelle carenti del previsto fatturato per il conseguimento dello stesso rating) l'assenza di elementi di compensazione così come sopra declinati, determinerà l'attribuzione di punteggio pari a zero.

21.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula bilineare.

Al requisito ribasso offerto sull'importo dalla ditta (a), costituito dal solo elemento prezzo, sarà attribuito un coefficiente di prestazione C(a), determinato come segue:

$$C(i) = K \cdot A(i) / Asoglia \quad \text{se } A(i) \leq Asoglia$$

$$C(i) = K + (1,00 - K) \cdot [(A(i) - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] \quad \text{se } a) > Asoglia.$$

Dove:

C(i) = coefficiente di prestazione attribuito al concorrente della ditta (i-esima) A(i) = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente della ditta (i-esima)

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) di tutti i concorrenti K = 0,90

Amax = valore dell'offerta (ribasso massimo) più conveniente.

La Commissione procederà successivamente ad assegnare il punteggio relativo all'offerta economica a ciascun concorrente (a) secondo la seguente formula:

$P(i) = P_{\max} \cdot$

$C(i)$ dove:

$P(i)$ = punteggio attribuito al concorrente della ditta (i-esima);

$P_{\max}$ = punteggio massimo attribuibile al requisito (20 punti);

$C(i)$ = coefficiente attribuito al concorrente della ditta (i-esima).

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno considerate le prime due cifre decimali, con la precisazione che la seconda cifra decimale sarà arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Non sono ammesse offerte in aumento.

21.5 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore, metodo che meglio consente la valorizzazione della qualità complessiva dell'offerta.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

$X = 1, 2, \dots, n$ [indicare il valore di n , ovvero il numero di criteri di valutazione]

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

22 SEGGIO DI GARA

Il Seggio di gara, composto da un numero pari a 3 membri, è nominato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In capo ai componenti non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

Il Seggio di gara è responsabile della verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

23 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

24 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DELLA PROCEDURA

La prima sessione avrà luogo il giorno 31 marzo 2026 alle ore 10:00.

Il Sistema consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che alle operazioni di apertura delle buste amministrative, tecniche ed economiche i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in documentazione di gara).

25 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte tecniche ed economiche restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;



- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Capitolato d'Oneri;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente par. 16.
- d) Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

26 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Capitolato speciale e nel presente Capitolato d'oneri. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 21.5.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 24:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel Capitolato d'oneri e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni dalla richiesta.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 3.3. È collocato



primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 3.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 23, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

27 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Codice, l'offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P. ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Verrà inoltre sottoposta a verifica l'offerta che contiene costi della manodopera inferiori rispetto a quelli previsti al par. 4.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P. ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità procedendo altresì alle verifiche di cui al successivo par. 26.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il R.U.P. richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il R.U.P., esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il R.U.P. esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

28 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il R.U.P. procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al par. 11. La verifica sarà effettuata secondo i criteri previsti dall'Allegato I.01 al Codice.]

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Capitolato d'Oneri ed è immediatamente efficace.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, la Stazione appaltante potrà disporre l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'aggiudicatario, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine. In ogni caso, ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis, del Codice, non si procederà al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora a seguito del controllo sia accertato l'affidamento ad un operatore economico privo dei requisiti, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, potrà esser disposto dalla Stazione appaltante il recesso dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si procederà alle segnalazioni alle competenti autorità.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la Stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata tramite scambio informatico di documento firmato digitalmente.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.



29 AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE

Ai sensi del paragrafo 6.4 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell'operatore economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette, pena la sospensione o la revoca dell'Ammissione allo SDAPA.

Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella "Domanda di ammissione" ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall'operatore economico ai fini dell'ammissione allo SDAPA o del mantenimento dell'ammissione medesima, l'operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al paragrafo 6.4 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo e utilizzando l'apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDAPA.

L'operatore economico invitato all'appalto specifico è tenuto a procedere, preferibilmente, prima della presentazione dell'offerta, all'eventuale aggiornamento delle dichiarazioni rese in sede di "Domanda di ammissione", ove siano intervenute successive modifiche alle stesse.

30 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

In seguito alla comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett. b), del Codice, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla Stazione appaltante la seguente documentazione:

- a) entro 5 giorni la documentazione ai fini degli adempimenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 6.9.2011 n. 159;
- b) entro 7 giorni la dichiarazione sugli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010, si veda successivo par. 30;
- c) entro cinque giorni idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo 29 del presente Capitolato d'Oneri.

In caso di R.T.I. Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:

- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione delle forniture che ciascuna impresa svolgerà;



- in caso di Consorzi ordinari l'atto costitutivo del Consorzio.

Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP - ora A.N.A.C. - n. 4 del 7 luglio 2011).

In caso di mancata produzione di quanto richiesto la Stazione appaltante intimerà l'inoltro dando termine non superiore a 10 giorni, decorsi i quali il mancato riscontro equivarrà a rifiuto a stipulare e pertanto si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'escussione della cauzione e allo scorrimento della graduatoria.

31 GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., una garanzia definitiva che dovrà rispettare tutte le condizioni previste dal richiamato art. 117.

32 POLIZZA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Università da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle Prestazioni, nelle modalità previste dall'art. 117 del DLgs 36/2023 e ss.mm.ii.

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone od a cose in pendenza delle Prestazioni deve intendersi a carico dell'OEA, sollevando, in tal modo, l'Università da ogni responsabilità. Per la copertura degli eventuali danni di cui sopra, l'OEA deve aver stipulato idonea polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi, con riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore a Euro 5.000.000,00 senza limiti al numero di sinistri e al massimale annuo per danni, con esclusione di franchigie (in caso contrario con dichiarazione di assunzione dell'onere della franchigia a carico dell'Istituto) e con validità non inferiore alla durata del servizio. Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcire, di cui l'OEA risponderà comunque nel suo valore complessivo.

In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata avente le medesime caratteristiche, in tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le Prestazioni svolte per conto dell'Università.



Copia di tale polizza conforme all'originale dovrà essere consegnata, successivamente all'aggiudicazione, all'Università.

La copertura assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT/O) deve:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore dovesse risarcire quale civilmente responsabile verso terzi in generale nonché verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, loro parenti o affini, o a persone della Università appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti e a consulenti dell'aggiudicatario o dell'Università;
- b) prevedere la copertura dei danni biologici;
- c) prevedere che tra i soggetti terzi si intendono compresi i rappresentanti della Università autorizzati all'accesso, il DEC, i verificatori della conformità del servizio.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'aggiudicatario, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'aggiudicatario sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 68 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. In caso di raggruppamento verticale le garanzie assicurative sono dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità pro-quota.

33 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico



del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

34 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione appaltante, consultabile al link: <https://www.unict.it/content/codice-di-comportamento>, e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO consultabile al seguente link: <https://www.unict.it/it/content/piano-della-performance>. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante.

35 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale tramite il Sistema nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

36 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

37 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e

ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il Trattamento dei dati personali è svolto dall'Università degli Studi di Catania, in qualità di Titolare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) che costituisce la normativa di riforma della legislazione europea in materia di protezione dei dati.

In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla Stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite fascicolo virtuale per la verifica da parte della Stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal Codice.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. Le parti dovranno impegnarsi, altresì, a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia.

Allegato 1 – Dichiarazione Aggiuntiva

Allegato 2 – Modello di dichiarazione di avalimento

La Dirigente
(Dott.ssa Elvira Cardillo)